

DECISIONE N. 265/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in appresso denominato « accordo »;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure di accompagnamento sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo intermedio sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (1);

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo agli accordi europei e intermedi è stato firmato il 5 gennaio 1994 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Polonia, dall'altra (2);

considerando che la decisione n. 522/92/CECA della Commissione (3) stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Polonia, dall'altra;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo, segnatamente quelle del protocollo n. 2 sui prodotti CECA, rifacendosi alle disposizioni contenute nella decisione n. 522/92/CECA;

considerando che dette modalità sono state stabilite dalla Comunità economica europea con regolamento (CEE) n. 3492/93 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (4);

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (5), nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 28 e 11.5, paragrafo 2 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario,

(1) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 2.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 35.

(4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(5) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.